



Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi

(Luglio 1988, aggiornamento all'aprile 1998)¹

Introduzione

1. Questo rapporto presenta il risultato del lavoro svolto dal Comitato nel corso di diversi anni al fine di realizzare la convergenza internazionale delle regolamentazioni di vigilanza che disciplinano l'adeguatezza patrimoniale delle banche operanti a livello internazionale. A seguito della pubblicazione delle proposte del Comitato nel dicembre 1987 è stato avviato un processo di consultazione in tutti i paesi del Gruppo dei Dieci; tali proposte erano state inviate anche alle autorità di vigilanza dei paesi esterni al Gruppo. Sulla base delle osservazioni emerse nel quadro delle consultazioni sono state apportate talune modifiche alle proposte originarie. Il presente documento costituisce ora un testo finale accettato da tutti i membri del Comitato. Esso enuncia in forma particolareggiata il sistema concordato per la misurazione dell'adeguatezza patrimoniale e il coefficiente minimo di capitale che le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato intendono porre in atto nei rispettivi paesi. Il sistema di misurazione e il coefficiente di capitale hanno avuto l'approvazione dei Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci.

2. Il presente documento è trasmesso alle autorità di vigilanza di tutti i paesi, nell'intento di incoraggiare l'adozione del sistema anche al di fuori dell'area del Gruppo dei Dieci per le banche che effettuano in misura significativa operazioni internazionali.

3. Due obiettivi fondamentali sono al centro del lavoro del Comitato ai fini della convergenza delle regolamentazioni. In primo luogo, il nuovo schema deve servire a rafforzare la solidità e stabilità del sistema bancario internazionale; in secondo luogo esso deve essere equo e possedere un elevato grado di coerenza nella sua applicazione alle banche di differenti paesi, al fine di ridurre un fattore di disuguaglianza concorrenziale presente fra le banche internazionali. Il Comitato dà atto che, nel rispondere all'invito di commentare le sue proposte originarie, le banche hanno accolto favorevolmente l'impostazione generale e la logica dello schema e hanno espresso il loro sostegno all'obiettivo di una sua applicazione quanto più uniforme possibile a livello nazionale.

4. Nel corso dell'intero processo di consultazione sono stati mantenuti stretti contatti fra il Comitato di Basilea e le autorità della Comunità Europea a Bruxelles che stanno perseguendo un'iniziativa parallela al fine di elaborare un comune coefficiente di solvibilità da applicare alle istituzioni creditizie in ambito comunitario. L'obiettivo è stato quello di assicurare il massimo grado di compatibilità fra il sistema concordato a Basilea e quello da applicarsi nella Comunità. Il Comitato confida e si attende che tale compatibilità possa essere conseguita, sebbene vada rilevato che la

¹ Questo documento è costituito dall'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988, nella versione contenente i seguenti cinque cambiamenti apportati al testo:

- emendamento del novembre 1991 (sugli accantonamenti generali) dei paragrafi 18-21 nel corpo del testo e del paragrafo D nell'Allegato 1;
- emendamento del luglio 1994 (sui criteri di ponderazione del rischio per i paesi dell'OCSE) del paragrafo 35 e della nota 2 dell'Allegato 2;
- emendamento dell'aprile 1995 concernente l'Allegato 3 (su determinate posizioni fuori bilancio) e le attività garantite da titoli emessi da enti pubblici non dell'amministrazione centrale nei paesi dell'area OCSE;
- emendamento dell'aprile 1998 concernente l'Allegato 2 (sull'elenco delle attività cui è applicabile un fattore di ponderazione per il rischio del 20%);
- eliminazione dei riferimenti alle norme transitorie e applicative.

Il testo non tiene conto dell'emendamento sui rischi di mercato del gennaio 1996, presentato separatamente nel Volume 2 del Compendio.

regolamentazione della Comunità Europea è concepita per le istituzioni creditizie in generale, mentre lo schema elaborato dal Comitato è diretto più specificamente alle banche che effettuano operazioni internazionali.

5. Nell'elaborare lo schema descritto in questo documento il Comitato si è adoperato per mettere a punto una serie di principi la cui validità concettuale non vada disgiunta dalla dovuta considerazione delle peculiarità proprie dei sistemi di vigilanza e di contabilità vigenti nei singoli paesi membri. Esso ritiene che questo obiettivo sia stato raggiunto.

6. In certi ambiti assai ristretti (segnatamente per quanto concerne alcuni dei fattori di ponderazione del rischio) il sistema consente una certa discrezionalità a livello nazionale quanto alle modalità di applicazione. L'impatto delle eventuali difformità sui coefficienti globali dovrebbe tuttavia essere soltanto marginale, e si ritiene che esse non pregiudichino l'obiettivo fondamentale. Nondimeno, il Comitato intende sorvegliare e rivedere l'applicazione dello schema nel periodo a venire, al fine di realizzare una coerenza ancora maggiore.

7. Va sottolineato che il sistema concordato si prefigge di stabilire livelli *minimi* di patrimonializzazione per le banche operanti internazionalmente. Le autorità nazionali restano libere di adottare prescrizioni che fissano livelli più elevati.

8. Va altresì rilevato che l'adeguatezza patrimoniale, così come misurata in base al presente schema, sebbene importante, costituisce soltanto uno dei numerosi fattori da considerare nel valutare la solidità delle banche. Lo schema di misurazione presentato in questo documento è diretto principalmente a valutare la consistenza patrimoniale in relazione al rischio creditizio (rischio di insolvenza della controparte); tuttavia altri tipi di rischio, e in particolare il rischio di tasso di interesse e il rischio di investimento del portafoglio titoli, devono essere presi in considerazione da parte delle autorità di vigilanza nel valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva. Il Comitato sta esaminando possibili approcci in relazione a queste categorie di rischio. Inoltre, in termini più generali, gli indici di capitalizzazione, se giudicati isolatamente, possono fornire un'indicazione fallace della solidità relativa. Molto dipende altresì dalla qualità dell'attivo di una banca e, in misura considerevole, dal livello degli accantonamenti di cui essa può disporre, oltre al capitale, a fronte degli impieghi di dubbio esito. Riconoscendo la stretta relazione intercorrente fra il capitale e gli accantonamenti, il Comitato continuerà a sorvegliare le politiche perseguite dalle banche dei paesi membri in materia di costituzione di fondi-rischi e cercherà di promuovere la convergenza delle politiche in questo come in altri ambiti dell'attività di vigilanza. Nel valutare i progressi compiuti dalle banche dei paesi membri verso l'osservanza dei requisiti di capitale concordati, il Comitato terrà quindi accuratamente conto delle diversità nelle politiche e procedure attualmente adottate dalle banche dei differenti paesi per stabilire il livello degli accantonamenti nonché nella forma in cui tali accantonamenti sono costituiti.

9. Il Comitato è consapevole che le diversità esistenti fra i vari paesi quanto al trattamento fiscale e alla presentazione contabile ai fini tributari di taluni tipi di accantonamenti per perdite e di riserve rivenienti da utili non distribuiti possono in certa misura inficiare la comparabilità della consistenza patrimoniale reale e apparente delle banche internazionali. La convergenza dei sistemi tributari, per quanto desiderabile, esula dalle competenze del Comitato, e in questo documento non sono tenute in conto considerazioni di ordine fiscale. Il Comitato desidera nondimeno esaminare ulteriormente tali aspetti contabili e fiscali nella misura in cui essi incidono sulla comparabilità dell'adeguatezza patrimoniale fra i diversi sistemi bancari nazionali.

10. Il presente accordo è destinato ad applicarsi alle banche su una base consolidata, comprendente le filiazioni che compiono operazioni bancarie e finanziarie. Al tempo stesso il Comitato riconosce che le strutture proprietarie e la posizione delle banche nei conglomerati finanziari stanno subendo sostanziali cambiamenti. Il Comitato si adopererà affinché queste strutture proprietarie non siano tali da indebolire la consistenza patrimoniale delle banche o da esporre il capitale di queste ultime a rischi provenienti da altre unità del gruppo. Il Comitato continuerà a seguire tali sviluppi e la normativa vigente in materia nei singoli paesi membri, al fine di assicurare che sia preservata l'integrità patrimoniale delle banche. Per quanto concerne molti degli aspetti oggetto di ulteriore studio sopra menzionati, e in particolare il rischio di investimento e la vigilanza su base consolidata dei gruppi finanziari, la Comunità Europea ha intrapreso o si accinge ad intraprendere lavori con obiettivi analoghi, e anche a questo riguardo verrà mantenuto uno stretto collegamento.

11. Il presente documento si suddivide in tre sezioni. Le prime due descrivono il sistema concordato: la Sezione I considera gli elementi costitutivi del capitale, la Sezione II il sistema di ponderazione del rischio. La Sezione III tratta del coefficiente patrimoniale minimo posto come obiettivo.

I. Gli elementi costitutivi del capitale

a) Patrimonio di base (o primario)

12. Il Comitato ritiene che le componenti-base del patrimonio su cui si deve concentrare l'attenzione siano costituite dal capitale azionario² e dalle riserve palesi. Questi sono gli unici elementi del capitale comuni ai sistemi bancari di tutti i paesi; essi sono chiaramente rilevabili nei bilanci pubblicati e costituiscono la base su cui si fonda la maggior parte delle valutazioni degli operatori di mercato circa l'adeguatezza patrimoniale, e hanno inoltre un'incidenza determinante sulla redditività e sulla capacità concorrenziale della banca. L'enfasi posta sul capitale azionario e sulle riserve palesi riflette l'importanza che il Comitato attribuisce al progressivo miglioramento della qualità, oltretutto del livello, delle risorse complessive di capitale detenute dalle banche maggiori.

13. Nondimeno, i paesi membri del Comitato ritengono che vi siano diverse altre importanti e valide componenti dei fondi patrimoniali di una banca che possono essere incluse nel sistema di misurazione (fatte salve talune condizioni indicate nel paragrafo b) qui di seguito).

14. Il Comitato ha pertanto convenuto che, ai fini della vigilanza, il patrimonio debba essere definito individuando due classi di componenti, in modo tale che esso risulti costituito per almeno il 50% da una base di qualità primaria (capitale azionario e riserve a bilancio rivenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte, classe 1). Gli altri elementi (patrimonio supplementare) saranno ammessi nella classe 2 fino ad un ammontare pari a quello del patrimonio di base. Le componenti del patrimonio supplementare e le condizioni particolari richieste per la loro inclusione nel patrimonio sono descritte qui di seguito e, in modo più particolareggiato, nell'Allegato 1. Le autorità nazionali potranno includere o meno, a loro discrezione, ciascuna di queste componenti, alla luce della regolamentazione in materia di contabilità e di vigilanza in vigore nei rispettivi paesi³.

b) Patrimonio supplementare

(i) Riserve occulte

15. Le riserve non iscritte in bilancio, o riserve occulte, possono essere costituite in vari modi, a seconda delle prescrizioni legali o contabili in vigore nei paesi membri. Sotto questo titolo sono ricomprese soltanto le riserve che, sebbene non iscritte a bilancio, sono transitate per il conto profitti e perdite e sono ammesse dalle autorità di vigilanza. Benché di fatto esse possano avere la stessa qualità intrinseca delle riserve palesi, nel contesto di uno schema concordato internazionalmente per la determinazione di un coefficiente patrimoniale minimo, la loro mancanza di trasparenza, nonché il fatto che molti paesi non riconoscono le riserve occulte come pratica contabile accettata oppure come componente legittima del patrimonio, fa ritenere opportuna la loro esclusione dal patrimonio di base.

(ii) Riserve di rivalutazione

16. Le prescrizioni in materia di scritture contabili e di vigilanza in alcuni paesi consentono che determinati cespiti dell'attivo siano rivalutati in modo da rispecchiare il loro valore corrente – o un valore più prossimo a quello corrente che non al costo storico – e che le relative riserve di rivalutazione siano comprese nel patrimonio. Tali rivalutazioni possono determinarsi in due modi:

- a) con una rivalutazione formale portata in bilancio, degli immobili di proprietà della banca; oppure
- b) con una maggiorazione teorica del patrimonio per plusvalenze non realizzate derivanti dalla prassi di iscrivere a bilancio le disponibilità in titoli valutate ai costi storici.

² Azioni ordinarie emesse e interamente liberate e azioni privilegiate irredimibili senza diritto di priorità cumulativo (escluse quindi le azioni privilegiate con diritto cumulativo).

³ Un paese membro, tuttavia, permane dell'opinione che una definizione internazionale del patrimonio dovrebbe essere limitata agli elementi di capitale primario e afferma che continuerà ad adoprarsi affinché il Comitato riconsideri in futuro tale definizione.

Siffatte riserve possono essere incluse nel patrimonio supplementare a condizione che le autorità di vigilanza giudichino che le attività corrispondenti siano valutate secondo criteri cautelativi tali da riflettere appieno la possibilità di oscillazioni dei prezzi e di una vendita forzata.

17. L'ipotesi b) è rilevante per quelle banche che detengono tradizionalmente un ingente portafoglio di azioni contabilizzate ai costi storici, che però possono essere - e occasionalmente sono - realizzate a prezzi correnti per compensare eventuali perdite. Il Comitato ritiene che queste riserve di rivalutazione "potenziali" possano essere comprese fra le componenti del patrimonio supplementare in quanto utilizzabili per assorbire perdite nell'ambito della gestione corrente, a condizione che il loro valore sia decurtato di un consistente margine di scarto cautelativo che tenga conto della variabilità dei corsi del mercato e dell'onere fiscale che insorgerebbe in caso di realizzo delle plusvalenze. Si è convenuto che, alla luce di tali considerazioni, sia appropriata una decurtazione del 55% sulla differenza fra il valore contabile ai costi storici e il valore di mercato. Il Comitato ha preso in considerazione, respingendola, la proposta che le riserve occulte derivanti dall'iscrizione in bilancio a valore ridotto degli stabili di proprietà siano parimenti incluse nella definizione di patrimonio supplementare.

(iii) Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti

18. Gli accantonamenti generali o le riserve generali per perdite su crediti sono costituiti a fronte dell'evenienza di future perdite. Laddove tali accantonamenti non rispecchiano un deterioramento conosciuto del valore di particolari attività, essi sono idonei a essere compresi nel patrimonio della classe 2. Se invece gli accantonamenti o le riserve sono stati costituiti a fronte di perdite individuate o di una diminuzione accertata del valore di particolari attività oppure gruppi o sottogruppi di attività, essi non sono liberamente disponibili per assorbire perdite indeterminate che possono successivamente gravare su altre componenti dell'attivo, e pertanto non possiedono una delle caratteristiche essenziali del patrimonio. Tali accantonamenti o riserve non dovranno pertanto essere ricompresi nel patrimonio.

19. Le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato si impegnano ad assicurarsi che il processo di supervisione tenga debitamente conto di ogni diminuzione accertata di valore. Esse si assicureranno altresì che gli accantonamenti generali o riserve generali per perdite su crediti siano compresi nel patrimonio soltanto se tali accantonamenti non sono costituiti a fronte di perdite di valore di particolari attività, sia singole che raggruppate.

20. Ciò implica che tutti gli elementi degli accantonamenti generali o riserve generali per perdite su crediti destinati a proteggere una banca da un deterioramento accertato della qualità di specifiche attività (sia estere sia sull'interno) non debbano essere ammessi a far parte del patrimonio. In particolare, verrebbero esclusi dal patrimonio quegli elementi che rispecchiano un deterioramento identificato di attività soggette al rischio paese, di prestiti immobiliari e di esposizioni in altri settori di attività.

21. Gli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti che in base ai criteri sopra descritti sono idonei per l'inclusione nel patrimonio della classe 2 sono ammessi a far parte di quest'ultimo nella misura di 1,25 punti percentuali delle attività di rischio ponderate.

(iv) Strumenti ibridi di capitale-debito

22. In questa categoria rientrano diversi strumenti che associano certe caratteristiche del capitale azionario con certe caratteristiche dell'indebitamento. Ciascuno di essi presenta aspetti particolari che si ritiene possano condizionare la loro qualità di componenti del patrimonio. È stato convenuto che allorché tali strumenti presentano una stretta analogia con il capitale, e in particolare quando sono atti a coprire perdite nel quadro della gestione corrente, cioè senza che siano necessari procedimenti di liquidazione, essi possano essere inclusi nel patrimonio supplementare. Oltre alle azioni privilegiate irredimibili a remunerazione fissa con diritto di cumulo, possono essere ammessi, ad esempio, i seguenti titoli: "long-term preferred shares" in Canada, "titres participatifs" e "titres subordonnés à durée indéterminée" in Francia, "Genußscheine" in Germania, "perpetual debt instruments" nel Regno Unito, "mandatory convertible debt instruments" negli Stati Uniti. I criteri di idoneità per questa categoria di strumenti sono indicati nell'Allegato 1.

(v) Debiti subordinati a termine

23. Il Comitato ha ritenuto che gli strumenti di debito postergati a termine hanno considerevoli carenze come componenti del capitale in considerazione della loro scadenza fissa e inadeguatezza a coprire perdite salvo che in sede di liquidazione. Queste carenze giustificano una restrizione ulteriore relativamente all'ammontare di tale forma di finanziamento ammesso a far parte del patrimonio. Conseguentemente si è concluso che siffatti strumenti con scadenza originaria minima di oltre cinque anni possano essere compresi fra gli elementi del patrimonio supplementare, ma soltanto nella misura massima del 50% del patrimonio di base, e a condizione che sia previsto un loro congruo ammortamento.

c) Deduzioni dal patrimonio

24. È stato convenuto che le seguenti poste debbano essere detratte dalla base di capitale al fine di calcolare il coefficiente patrimoniale minimo ponderato in relazione al rischio. Tali deduzioni sono costituite da:

- (i) avviamento, da detrarre dalle componenti del patrimonio della classe 1 (patrimonio di base);
- (ii) partecipazioni in filiazioni bancarie e finanziarie che non siano consolidate nei sistemi nazionali. La prassi normale sarà quella di consolidare le filiazioni al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale dei gruppi bancari. Laddove non è operato tale consolidamento, la detrazione è essenziale per impedire l'impiego multiplo delle stesse risorse patrimoniali nelle differenti componenti del gruppo. La detrazione per le partecipazioni in parola viene effettuata dal patrimonio complessivo. Le attività che rappresentano partecipazioni in società affiliate il cui patrimonio è stato detratto da quello della casa madre non sono comprese nell'attivo complessivo ai fini del computo del coefficiente.

25. Il Comitato ha attentamente considerato la possibilità di richiedere la deduzione delle partecipazioni detenute dalle banche in altre banche o istituzioni raccoglitrice di depositi, siano esse nella forma di azioni o di altri strumenti rappresentativi di quote di capitale. Le autorità di vigilanza di diversi paesi del Gruppo dei Dieci prescrivono attualmente tale tipo di deduzione al fine di scoraggiare il sistema bancario nel suo insieme dal creare partecipazioni incrociate, anziché reperire capitale da investitori esterni. Il Comitato è perfettamente consapevole che tale impiego multiplo di risorse di capitale ("double-leveraging") può comportare pericoli sistemici per il sistema bancario rendendolo più soggetto ad una rapida propagazione di difficoltà da un'istituzione all'altra, e alcuni membri ritengono che tali pericoli giustifichino la piena deduzione di tali partecipazioni.

26. Nonostante tali timori, il Comitato in complesso non è attualmente favorevole ad una politica generale di deduzione di tutte le partecipazioni in altre banche, per la ragione che tale approccio potrebbe impedire che si realizzino taluni cambiamenti importanti e auspicabili nella struttura dei sistemi bancari nazionali.

27. Il Comitato ha nondimeno convenuto che:

- a) le singole autorità di vigilanza siano libere di adottare discrezionalmente una politica di deduzione, per tutte le partecipazioni in altre banche, oppure per le partecipazioni che eccedono un limite stabilito in relazione al capitale della banca partecipante o al capitale della banca partecipata, oppure in base a un approccio caso per caso;
- b) laddove non è applicata nessuna deduzione, agli investimenti di una banca in strumenti di capitale di altre banche sia attribuita una ponderazione del 100%;
- c) nell'applicare tali politiche, i paesi membri considerino che non devono essere permesse le partecipazioni bancarie incrociate dirette a gonfiare artificialmente la consistenza patrimoniale delle banche in questione;
- d) il Comitato seguirà attentamente il livello delle duplicazioni nel computo delle risorse patrimoniali ("double-gearing") nel sistema bancario internazionale e non esclude la possibilità di introdurre restrizioni in epoca successiva. A tale scopo le autorità di vigilanza intendono assicurare l'effettuazione di adeguate segnalazioni statistiche, così da consentire alle medesime e al Comitato di seguire l'evoluzione degli investimenti bancari in quegli strumenti di capitale azionario e di debito emessi da altre banche che sono ammessi fra le componenti dei fondi propri nel quadro del presente sistema.

II. La ponderazione in base al rischio

28. Il Comitato ritiene che un coefficiente ponderato in funzione del rischio, ove il patrimonio sia posto in relazione a differenti gruppi di attività o di esposizioni fuori bilancio, ponderate in base ad ampie fasce di rischiosità relativa, costituisce il metodo preferibile per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Con ciò non si vuole negare l'utilità di altri metodi per la misurazione del patrimonio, ma questi sono considerati dal Comitato come integrativi rispetto all'approccio basato sui fattori di ponderazione del rischio. Il Comitato ritiene che quest'ultimo presenti i seguenti vantaggi rispetto all'approccio più semplice fondato sul rapporto patrimonio/attivo ("gearing ratio"):

- (i) esso fornisce una base più corretta per comparazioni internazionali fra sistemi bancari con strutture diverse;
- (ii) esso consente di incorporare più facilmente nella misurazione le esposizioni fuori bilancio;
- (iii) esso non scoraggia la detenzione da parte delle banche di mezzi liquidi o di altre attività a basso rischio.

29. Il sistema di ponderazione è stato mantenuto il più semplice possibile, facendo uso soltanto di cinque fattori: 0, 10, 20, 50 e 100%. La scelta dei fattori di ponderazione da applicare alle diverse categorie di attività comporta inevitabilmente criteri di giudizio semplicistici, e i fattori stessi non vanno considerati come sostitutivi di una valutazione commerciale ai fini della determinazione del prezzo di mercato dei vari strumenti.

30. La struttura del sistema di ponderazione è esposta in modo particolareggiato negli Allegati 2 e 3. Vi sono sei aspetti della struttura su cui si richiama in particolare l'attenzione.

(i) **Categorie di rischio comprese nel sistema**

31. Diversi sono i tipi di rischio dai quali va salvaguardata la gestione di una banca. Per la maggior parte delle aziende il rischio principale è costituito dal *rischio creditizio*, ossia il rischio di una possibile insolvenza della controparte. Vi sono tuttavia molti altri tipi di rischio quali, ad esempio, il rischio di investimento, il rischio di interesse, il rischio di cambio, il rischio di concentrazione delle esposizioni. Il punto focale del presente schema è costituito dal rischio creditizio e, in quanto aspetto ulteriore del rischio creditizio, dal rischio paese. In aggiunta, le autorità di vigilanza nazionali hanno la facoltà di inserire discrezionalmente taluni altri tipi di rischio. Alcuni paesi, ad esempio, potranno applicare una ponderazione alle posizioni scoperte in cambi oppure a determinati aspetti del rischio di investimento. Allo stadio attuale non è stata tentata alcuna standardizzazione nel trattamento di queste altre categorie di rischio nello schema concordato.

32. Il Comitato ha considerato l'opportunità di cercare di incorporare ponderazioni aggiuntive che rispecchino il rischio di investimento dei portafogli in titoli di Stato a tasso fisso – una manifestazione del rischio di interesse che è ovviamente presente in tutta la gamma delle operazioni bancarie, iscritte in bilancio e fuori bilancio. Per il momento è stato concordato che le singole autorità di vigilanza siano libere di applicare una ponderazione nulla *oppure* bassa alle attività verso lo Stato (ad esempio il 10% per tutti i titoli, oppure il 10% per quelli con scadenza inferiore ad un anno e il 20% per quelli con scadenza ad un anno e oltre). Tutti i membri hanno convenuto, tuttavia, che il rischio di interesse richiederebbe un'analisi supplementare e che, qualora a tempo debito gli ulteriori lavori rendessero possibile l'elaborazione di un soddisfacente metodo di misurazione di questa categoria di rischio per l'insieme delle operazioni, dovrebbe essere valutata la possibilità di applicare un adeguato controllo ad integrazione del presente schema di misurazione del rischio creditizio. A tale riguardo sono già in corso studi per esplorare le diverse possibilità.

(ii) **Rischio paese**

33. Nell'affrontare l'aspetto del rischio paese il Comitato è stato ben consapevole della difficoltà che comporta la definizione di un metodo soddisfacente per incorporare tale rischio nello schema di misurazione. Nel precedente documento propositivo sono stati delineati due approcci alternativi sottoposti alla valutazione delle parti interessate. Il primo prevedeva una semplice differenziazione fra le attività verso istituzioni residenti (amministrazione centrale, altri enti del settore pubblico e banche) e attività verso tutti i paesi esteri; il secondo prevedeva una differenziazione basata sulla selezione di un determinato raggruppamento di paesi considerati di elevata affidabilità creditizia.

34. I commenti pervenuti al Comitato dalle banche e dalle associazioni bancarie dei paesi del Gruppo dei Dieci durante la fase di consultazione sono stati a stragrande maggioranza a favore della seconda opzione. A sostegno di essa sono state addotte soprattutto tre argomentazioni particolari. In primo luogo, si è sottolineato come una semplice contrapposizione interno/estero ignori il fatto che il rischio paese differisce grandemente a seconda dei paesi, e che la rilevanza di questo rischio è tale da rendere necessaria una distinzione di massima fra il merito di credito dei paesi industriali e di quelli non industriali nel quadro di un sistema di misurazione concepito per le banche internazionali. In secondo luogo, è stato osservato che la contrapposizione interno/estero non tiene in dovuto conto l'integrazione mondiale dei mercati finanziari, e che l'assenza di un criterio di distinzione più analitico scoraggerebbe la detenzione da parte delle banche internazionali di titoli di Stato emessi dai maggiori paesi esteri, come forma di copertura liquida a fronte delle loro passività eurovalutarie. In questo senso l'approccio basato sulla distinzione interno/estero sarebbe in contraddizione con un importante obiettivo del sistema di ponderazione del rischio, che è quello di incoraggiare una prudente gestione della liquidità. Infine, e soprattutto, i paesi membri della Comunità Europea intendono fermamente attenersi al principio che tutte le attività verso le banche, le amministrazioni centrali e gli altri enti del settore pubblico nell'ambito della Comunità debbano avere parità di trattamento. Di conseguenza, applicando questo principio verrebbe a crearsi un'indesiderabile asimmetria nel modo in cui la distinzione interno/estero verrebbe applicata dai sette paesi del Gruppo dei Dieci che appartengono alla Comunità rispetto al modo in cui sarebbe applicata dai paesi non comunitari.

35. Alla luce di queste argomentazioni il Comitato ha convenuto che fosse opportuno adottare un determinato raggruppamento di paesi come base per una ponderazione differenziata, e che tale raggruppamento fosse costituito dai paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE o che hanno concluso speciali accordi di finanziamento con il FMI in connessione con gli Accordi generali di prestito (AGP) del Fondo. Questo gruppo di paesi è denominato area OCSE nel resto del rapporto. Non possono tuttavia far parte di tale raggruppamento, per un periodo di cinque anni, i paesi che hanno subito una ristrutturazione del proprio debito sovrano esterno.

36. Questa decisione ha le seguenti conseguenze sul sistema di ponderazione. Alle attività verso le amministrazioni centrali dell'area OCSE si applica un peso nullo (oppure un peso ridotto se l'autorità di vigilanza nazionale decide di incorporare il rischio di tasso d'interesse); alle attività verso gli altri enti del settore pubblico dell'area OCSE si applica un peso ridotto (si veda il punto (iii) qui di seguito). Alle attività verso le amministrazioni centrali e le banche centrali dei paesi esterni all'area OCSE si applicherà parimenti un peso nullo (o un peso ridotto se l'autorità di vigilanza nazionale decide di incorporare il rischio di tasso d'interesse), a condizione che queste attività siano denominate nella moneta del paese debitore e finanziate con passività nella stessa moneta. Ciò per tener conto dell'assenza di rischio quanto alla disponibilità e al trasferimento di valuta relativamente a tali attività.

37. Per quanto concerne il trattamento delle attività interbancarie, al fine di salvaguardare l'efficienza e liquidità del mercato interbancario internazionale, non vi sarà differenziazione fra le posizioni creditorie a breve verso le banche con sede all'interno oppure all'esterno dell'area OCSE. Tuttavia, il Comitato fa una distinzione fra, da un lato, i collocamenti a breve presso altre banche, costituenti una forma corrente di gestione della liquidità sul mercato interbancario cui è associato un basso grado di rischiosità e, dall'altro, i prestiti a più lungo termine a banche non residenti, che sono spesso collegati a particolari transazioni e recano un maggiore rischio di trasferimento e/o creditizio. Pertanto è applicata una ponderazione del 20% per le attività verso tutte le banche, siano esse interne od esterne all'area OCSE, con scadenza residua fino a un anno; alle attività a più lungo termine verso le banche con sede nell'area OCSE è applicata una ponderazione del 20%; le attività a più lungo termine verso le banche con sede al di fuori dell'area OCSE sono ponderate con un fattore del 100%.

(iii) Attività verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali (ESP)

38. Il Comitato ha convenuto che non era possibile stabilire una singola ponderazione comune applicabile a tutte le attività verso enti del settore pubblico interno al di sotto del livello delle amministrazioni centrali (ad esempio enti pubblici territoriali) in considerazione del carattere particolare e della diversa affidabilità di credito di tali istituzioni nei vari paesi membri. Il Comitato ha pertanto deciso di lasciare alla discrezionalità di ciascuna autorità di vigilanza nazionale la determinazione dei fattori di ponderazione appropriati per gli ESP entro il proprio paese. Al fine di garantire un certo grado di omogeneità nell'applicazione di tale facoltà discrezionale, il Comitato ha convenuto che i fattori di ponderazione applicati in questo ambito siano 0, 10, 20 oppure 50% per gli ESP interni, ma che agli ESP di paesi esteri compresi nell'area OCSE sia attribuita una ponderazione standard del 20%.

Queste disposizioni saranno oggetto di riesame da parte del Comitato in vista dell'ulteriore convergenza verso fattori di ponderazione comuni e definizioni coerenti nei paesi membri.

Alle imprese commerciali a capitale pubblico sarà applicata una ponderazione uniforme del 100%, anche al fine di evitare disequivalenze concorrenziali rispetto ad analoghe imprese commerciali del settore privato.

(iv) Garanzie reali e personali

39. Il sistema riconosce l'importanza delle garanzie reali come fattore di riduzione del rischio creditizio, ma soltanto in misura limitata. In considerazione della diversità nelle prassi seguite dalle banche nei singoli paesi nell'assunzione di garanzie reali, nonché delle differenti esperienze quanto alla stabilità del valore dei beni materiali o finanziari costituiti in garanzia, non è risultato possibile elaborare una base per incorporare in maniera generale le garanzie reali nel sistema di ponderazione. Il limitato riconoscimento delle garanzie si applicherà soltanto ai crediti garantiti da contante e da titoli emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE, da enti del settore pubblico, esclusa l'amministrazione centrale, dell'area OCSE e da determinate banche multilaterali di sviluppo. Questi crediti saranno soggetti alla ponderazione applicata al contante o al valore costituito in garanzia. Ai crediti parzialmente garantiti da queste attività saranno parimenti applicati pesi corrispondenti per la parte che è pienamente coperta da garanzia.

40. Per quanto riguarda i prestiti e le altre esposizioni con garanzia di terzi, il Comitato ha convenuto che i prestiti garantiti da amministrazioni centrali dell'area OCSE, da altri enti del settore pubblico dell'area OCSE, oppure da banche con sede nell'area OCSE saranno soggetti al fattore di ponderazione attribuito ad un credito diretto verso il garante (ad esempio il 20% nel caso delle banche). Ai crediti garantiti da banche con sede all'esterno dell'area OCSE sarà parimenti riconosciuto un fattore di ponderazione del 20%, ma soltanto nel caso in cui la transazione sottostante abbia una scadenza residua non superiore ad un anno. Il Comitato intende sorvegliare l'applicazione di quest'ultima disposizione per assicurare che essa non dia luogo ad un'inappropriata ponderazione dei crediti commerciali. Per i crediti assistiti da garanzia personale parziale, la ponderazione ridotta sarà applicata soltanto alla frazione di credito coperta dalla garanzia. Gli impegni assunti dalle banche sotto forma di garanzia saranno soggetti ad un fattore di conversione in equivalente di credito pari al 100% (si veda il punto (vi) di seguito).

(v) Prestiti garantiti da ipoteca su immobili residenziali

41. I prestiti pienamente garantiti da ipoteca su immobili residenziali occupati fanno registrare un'incidenza molto bassa di perdite nella maggior parte dei paesi. Lo schema riconosce questo fatto attribuendo una ponderazione del 50% ai prestiti assistiti da piena garanzia ipotecaria su immobili residenziali che sono locati oppure sono occupati – o sono destinati ad essere occupati – dal mutuatario. Nell'applicare il fattore di ponderazione del 50% le autorità di vigilanza nazionali si assicureranno – tenuto conto della rispettiva regolamentazione vigente per la concessione di credito per l'edilizia abitativa – che questa ponderazione ridotta sia applicata in modo restrittivo per il credito residenziale e in osservanza di rigorosi criteri cautelativi. Ciò potrà significare, ad esempio, che in taluni paesi membri il peso del 50% si applicherà soltanto alle ipoteche di primo grado, o che, in altri paesi membri, esso verrà applicato solo a condizione che una procedura di valutazione severa e con fondamento giuridico assicuri un considerevole margine addizionale di garanzia eccedente l'ammontare del prestito. La ponderazione del 50% non si applicherà specificamente ai prestiti erogati a società che operano con fini speculativi nel settore dell'edilizia abitativa o della promozione della proprietà immobiliare. Altre forme di garanzia reale non saranno considerate come giustificative di una riduzione dei fattori di ponderazione altrimenti applicabili⁴.

⁴ Un paese membro è fermamente convinto che la ponderazione ridotta debba applicarsi anche agli altri prestiti garantiti da ipoteca su immobili siti nel territorio nazionale, a condizione che l'ammontare del prestito non superi il 60% del valore dell'immobile calcolato secondo rigorosi criteri legali di valutazione.

(vi) Impegni fuori bilancio (off-balance sheet)

42. Il Comitato ritiene estremamente importante che tutte le operazioni fuori bilancio siano comprese nel sistema di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale. Al tempo stesso si riconosce la limitatezza dell'esperienza acquisita nel valutare i rischi inerenti ad alcune di queste operazioni; inoltre l'adozione di un complesso approccio analitico e di sistemi di segnalazione frequenti e particolareggiati non appare del tutto giustificabile per alcuni paesi dove l'ammontare di tale tipo di operazioni, e in particolare di quelle riguardanti gli strumenti innovativi più recenti, è soltanto di modesta entità. Il metodo convenuto, che è conforme nelle linee essenziali a quello descritto nel rapporto del Comitato sul trattamento ai fini della vigilanza delle esposizioni fuori bilancio, distribuito alle banche nel marzo 1986, è esaustivo in quanto tutte le categorie di impegni fuori bilancio, comprese le innovazioni più recenti, saranno convertite in equivalenti di esposizione creditizia moltiplicando gli ammontari nominali di capitale per un fattore di conversione e ponderando quindi gli importi così risultanti in base alla natura della controparte. Gli strumenti e le tecniche sono suddivisi in cinque ampie categorie (all'interno delle quali i paesi membri disporranno di un certo grado di discrezionalità nel classificare particolari strumenti a seconda delle loro caratteristiche peculiari nei mercati nazionali):

- a) garanzie aventi il carattere di sostituti del credito (ad esempio fideiussioni, avalli e accettazioni, lettere di credito "standby" utilizzate come garanzie finanziarie per il collocamento di prestiti e titoli) – a queste posizioni si applica un fattore di conversione in esposizione creditizia del 100%;
- b) determinati impegni di firma collegati a transazioni come, ad esempio, fideiussioni a garanzia di offerte e garanzie di esecuzione ("bid bonds" e "performance bonds"), garanzie e lettere di credito "standby" connesse a specifiche operazioni – fattore di conversione del 50%;
- c) impegni di firma a breve, autoliquidantisi, collegati a transazioni mercantili (ad esempio, crediti documentari assistiti da garanzia reale sulla fornitura) – fattore di conversione del 20%;
- d) impegni alla concessione di credito con scadenza originaria superiore ad un anno (la scadenza a più lungo termine è assunta ad indicatore di massima di un più elevato rischio) e tutte le facilitazioni di tipo NIF e RUF – fattore di conversione del 50%. Poiché si stima che gli impegni a più breve termine o gli impegni incondizionatamente revocabili in ogni tempo comportino in generale un rischio ridotto, si ritiene giustificato applicare loro per semplicità una ponderazione nulla;
- e) strumenti collegati a tassi di interesse o tassi di cambio (ad esempio "swaps", contratti di opzione, "futures") – l'ammontare in equivalente di credito per tali contratti sarà calcolato secondo una delle due modalità descritte nell'Allegato 3.

43. Le poste indicate al punto e) richiedono un trattamento particolare poiché le banche non sono esposte al rischio di credito per l'intero ammontare nominale dei contratti, bensì soltanto per il costo di sostituzione dei relativi flussi monetari qualora la controparte si renda inadempiente. La maggior parte dei membri del Comitato concorda che il metodo corretto per valutare il rischio creditizio di tali posizioni consiste nel calcolare il costo di sostituzione corrente ai prezzi di mercato, con l'aggiunta di un fattore che rispecchi l'esposizione potenziale durante la vita residua del contratto. Alcuni paesi membri esprimono tuttavia riserve sulla coerenza di tale metodo con il resto del sistema che opera soltanto distinzioni di massima fra la rischiosità relativa delle diverse poste di bilancio, in particolare nel caso di quelle banche le cui posizioni fuori bilancio rappresentano attualmente solo una parte esigua dei rischi totali. Tali paesi preferirebbero applicare un metodo alternativo consistente in fattori di conversione basati sull'ammontare nominale sottostante a ciascun contratto in funzione della sua tipologia e scadenza. Il Comitato ha convenuto che ai membri sia consentito scegliere uno dei due metodi. I particolari dei metodi alternativi sono esposti nell'Allegato 3.

III. Coefficiente patrimoniale minimo

44. Alla luce delle consultazioni e delle sperimentazioni preliminari dello schema di misurazione, il Comitato ha convenuto che si debba fin d'ora stabilire un coefficiente minimo patrimoniale che le banche internazionali in generale saranno chiamate a realizzare. È stato altresì concordato che tale

coefficiente standard debba essere fissato ad un livello compatibile con l'obiettivo di assicurare progressivamente indici di patrimonializzazione congrui e basati su rigorosi criteri di misurazione per tutte le banche internazionali. Di conseguenza il Comitato conferma che il coefficiente minimo di capitale in rapporto alle attività ponderate in base al rischio debba essere fissato nella misura dell'8% (con la quota di patrimonio di base pari ad almeno il 4%).

Allegato 1

Definizione degli elementi costitutivi del patrimonio

A. Componenti del patrimonio

- Classe 1**
- a) Capitale azionario versato
 - b) Riserve palesi
- Classe 2**
- a) Riserve occulte
 - b) Riserve di rivalutazione
 - c) Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti
 - d) Strumenti ibridi di capitale-debito
 - e) Prestiti subordinati a scadenza determinata

L'ammontare degli elementi compresi nelle classi 1 e 2 potrà essere computato come patrimonio, tenuto conto delle limitazioni sotto indicate.

B. Limiti e restrizioni

- (i) Il totale degli elementi della classe 2 (patrimonio supplementare) sarà limitato a un importo pari al 100% del totale degli elementi della classe 1 (patrimonio di base);
- (ii) i debiti subordinati a scadenza determinata saranno considerati per un ammontare massimo pari al 50% degli elementi della classe 1;
- (iii) nel caso in cui gli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti comprendano accantonamenti volti a rettificare i valori dell'attivo ovvero a tenere conto di perdite potenziali non identificate presenti in bilancio, l'ammontare di tali accantonamenti e riserve da comprendere nel capitale di base sarà limitato a 1,25 punti percentuali;
- (iv) le riserve di rivalutazione degli attivi sotto forma di utili potenziali, non realizzati, su titoli (vedi di seguito) saranno ridotte del 55%.

C. Deduzioni dal patrimonio

Dal patrimonio di base: avviamento

Dal patrimonio totale:

- (i) Partecipazioni in banche ed istituzioni finanziarie affiliate non consolidate.
N.B. Si presume che lo schema sia applicato ai gruppi bancari su base consolidata.
- (ii) Partecipazioni in quote di capitale di altre banche ed istituzioni finanziarie (a discrezione delle autorità nazionali).

D. Definizione degli elementi del patrimonio

- (i) **Classe 1.** Comprende solamente il **capitale azionario permanente** (capitale versato, sotto forma di azioni ordinarie e azioni privilegiate e irredimibili senza privilegio sui dividendi cumulabile negli anni) e le **riserve palesi** (riserve generali e riserve legali create o incrementate con attribuzione di proventi non distribuiti od altre eccedenze, quali

sovrapprezzi di emissione ed utili non distribuiti). Le riserve palesi comprendono altresì i fondi generali della stessa qualità (quale il fondo per rischi bancari generali in alcuni paesi della CE) che soddisfano i seguenti requisiti:

- le attribuzioni ai fondi devono essere effettuate a valere su utili non distribuiti netti d'imposta o su utili lordi d'imposta corretti per tutti i potenziali debiti d'imposta;
- i fondi e i relativi movimenti a credito e a debito devono apparire distintamente nei conti pubblicati della banca;
- i fondi devono essere disponibili per l'impiego illimitato e immediato a copertura di perdite non appena queste si producano;
- le perdite non possono essere imputate direttamente ai fondi, bensì devono essere fatte transitare per il conto profitti e perdite.

Quando la contabilità è tenuta su base consolidata questa voce include le interessenze di minoranza in filiazioni non possedute al 100%. La definizione di patrimonio di base esclude le riserve di rivalutazione e le azioni privilegiate con diritto di priorità cumulativo.

(ii)

Classe 2

a) Le riserve occulte sono incluse negli elementi supplementari a condizione che siano accettate dagli organi di vigilanza. Queste riserve sono costituite da utili non distribuiti al netto delle imposte che le banche di alcuni paesi possono mantenere come riserva occulta. Pur non essendo identificabili nel bilancio, queste riserve devono avere le stesse caratteristiche e la stessa alta qualità delle riserve palesi; esse pertanto non devono essere gravate da nessun onere né riferirsi ad alcuna passività già conosciuta, ma essere liberamente e immediatamente disponibili per fronteggiare perdite future impreviste. Questa definizione di riserve occulte non comprende le riserve potenziali presenti negli investimenti in titoli iscritti in bilancio a prezzi inferiori a quelli correnti (si veda di seguito).

b) Le riserve di rivalutazione possono sorgere in due modi. In primo luogo, in alcuni paesi è consentito alle banche (così come ad altre imprese commerciali) di rivalutare periodicamente le immobilizzazioni - di regola gli stabili di proprietà - per adeguarne il valore ai prezzi del mercato. In alcuni casi l'entità di tale rivalutazione è stabilita per legge. Questo tipo di rivalutazione si riflette sul bilancio con l'iscrizione di una corrispondente riserva.

In secondo luogo, possono essere presenti plusvalenze occulte o riserve di rivalutazione "potenziali" nel caso di investimenti azionari di lungo periodo iscritti in bilancio al costo storico di acquisizione.

Entrambi i tipi di riserva di rivalutazione possono essere inclusi nella classe 2 purché gli attivi cui si riferiscono siano stati valutati con criteri cautelativi che tengano pienamente conto delle possibilità di fluttuazione dei prezzi e di una vendita forzata. Per le riserve di rivalutazione "potenziali" è previsto di applicare una decurtazione del 55% alla differenza fra il costo storico iscritto in bilancio ed il valore di mercato, in considerazione della volatilità di questa forma di capitale non realizzato e del carico fiscale implicito.

c) Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti: gli accantonamenti per perdite su crediti costituiti a fronte di perdite non ancora identificate sono liberamente disponibili per fronteggiare perdite al loro verificarsi e sono pertanto idonei alla loro inclusione fra gli elementi supplementari del patrimonio. Dovranno per contro essere escluse le riserve specifiche costituite a fronte della diminuzione di valore accertata di particolari attività o a fronte di passività note, sia singole sia raggruppate. Inoltre, gli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti idonei a far parte del patrimonio di classe 2 sono soggetti a un limite massimo di 1,25 punti percentuali delle attività di rischio ponderate.

d) Strumenti ibridi di capitale-debito. Sotto questa rubrica viene considerata una serie di strumenti che associano caratteristiche tipiche dei fondi propri con altre tipiche dell'indebitamento. Tali strumenti differiscono da paese a paese; tuttavia essi dovrebbero soddisfare le seguenti condizioni:

- essere *non garantiti, subordinati e completamente pagati*;

- essere *non redimibili* su iniziativa del detentore o senza il previo consenso dell'autorità di vigilanza;
- essere *disponibili per coprire perdite* senza che la banca sia obbligata a cessare la propria attività (contrariamente a quanto avviene per i debiti subordinati tradizionali);
- anche quando sia previsto un obbligo di pagamento di interessi non riducibile o sopprimibile (contrariamente a quanto avviene per il dividendo delle azioni ordinarie), *deve essere possibile differire la remunerazione* (come avviene per le azioni privilegiate con diritto di priorità cumulativo) allorché la redditività della banca non è sufficiente a permetterne il pagamento.

Le azioni privilegiate che abbiano tali caratteristiche possono essere incluse in questa categoria. Sono inoltre compresi in questa categoria i seguenti strumenti che vengono riportati a titolo di esempio: "long-term preferred shares" in Canada, "titres participatifs" e "titres subordonnés à durée indéterminée" in Francia, "Genußscheine" in Germania, "perpetual subordinated debt" e "preference shares" nel Regno Unito e "mandatory convertible debt instruments" negli Stati Uniti. Gli strumenti ibridi di capitale-debito che non rispondono ai criteri riportati possono essere inclusi nella categoria e) seguente.

- e) *Prestiti subordinati a scadenza determinata:*** Comprendono i convenzionali strumenti di capitale-debito subordinati non garantiti a scadenza determinata con una scadenza fissa originaria di oltre cinque anni e le azioni privilegiate redimibili di durata limitata. Durante gli ultimi cinque anni precedenti la scadenza sarà applicato un fattore cumulativo di riduzione (o ammortamento) del 20% annuo per tener conto del valore decrescente di questi strumenti in termini di solidità patrimoniale. Contrariamente a quelli inclusi nella categoria d), gli strumenti di questa categoria non sono di norma disponibili per coprire le perdite di una banca che continua la propria attività. Per tale ragione la loro inclusione nel patrimonio è limitata ad un importo pari al 50% del capitale di classe 1.

Allegato 2

Fattori di ponderazione del rischio per categorie di attività a bilancio

0%	<ul style="list-style-type: none">a) Valori di cassa¹b) Attività verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, denominate in moneta del paese debitore e finanziate nella stessa monetac) Altre attività verso le amministrazioni centrali² e le banche centrali dell'area OCSE³d) Attività con garanzia reale in contante o in titoli emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE³, oppure garantite da amministrazioni centrali dell'area OCSE⁴
0, 10, 20 o 50% (a discrezione delle autorità nazionali)	<ul style="list-style-type: none">a) Attività verso enti del settore pubblico interno, esclusa l'amministrazione centrale, e attività garantite da tali enti o assistite da garanzia reale in titoli emessi dai medesimi⁴
20%	<ul style="list-style-type: none">a) Attività verso banche multilaterali di sviluppo (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)⁵ e attività garantite da tali istituzioni o assistite da garanzia reale in titoli emessi dalle medesime⁴b) Attività verso banche con sede nell'area OCSE e attività garantite⁴ da tali banchec) Attività verso società di intermediazione mobiliare con sede nell'area OCSE assoggettate a disciplina prudenziale e regolamentare comparabile, fra cui in particolare requisiti patrimoniali basati sul rischio⁶, e attività garantite da tali società di intermediazioned) Attività con vita residua fino a un anno verso banche con sede all'esterno dell'area OCSE e attività con vita residua fino a un anno garantite da tali banche

¹ Compreso (a discrezione delle autorità nazionali) l'oro in lingotti detenuto presso di sé o depositato in custodia nominativa, nella misura in cui è bilanciato da passività della stessa specie.

² Alcuni paesi membri intendono applicare fattori di ponderazione ai titoli emessi dalle amministrazioni centrali dei paesi OCSE per tener conto del rischio di investimento. Tali fattori sarebbero, ad esempio, del 10% per tutti i titoli, oppure del 10% per i titoli con vita residua fino a un anno e del 20% per quelli con vita residua superiore a un anno.

³ L'area OCSE comprende i paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE o che hanno concluso speciali accordi di finanziamento con il FMI collegati agli Accordi generali di prestito (AGP) del Fondo, a condizione che non abbiano subito una ristrutturazione del proprio debito sovrano esterno nei precedenti cinque anni.

⁴ Le attività commerciali parzialmente garantite da questi enti saranno soggette a equivalenti pesi ridotti per la parte del prestito che è interamente coperta. Analogamente, alle attività assistite da garanzia reale parziale in contante o in titoli emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE, da enti del settore pubblico, esclusa l'amministrazione centrale, nei paesi dell'area OCSE e da banche multilaterali di sviluppo sono applicati fattori ridotti per la parte di attività che è interamente coperta.

⁵ Le attività verso altre banche multilaterali di sviluppo di cui siano membri partecipanti i paesi del Gruppo dei Dieci possono essere parimenti soggette - a discrezione dell'autorità nazionale - a una ponderazione del 20%.

⁶ Ossia requisiti patrimoniali comparabili con quelli applicati alle banche ai termini di questo Accordo e dell'Emendamento che incorpora i rischi di mercato. Nel concetto di "comparabile" è implicito che la società di intermediazione mobiliare (ma non necessariamente la sua casa madre) sia soggetta a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a tutte le affiliate a valle.

- e) Attività verso enti del settore pubblico, esclusa l'amministrazione centrale, di paesi esteri compresi nell'area OCSE, e attività garantite da tali enti o assistite da garanzia reale in titoli emessi dai medesimi⁴
 - f) Valori di cassa in corso di riscossione
- 50%**
- a) Prestiti integralmente garantiti da ipoteca su immobili residenziali che sono – o saranno – occupati dal mutuatario oppure che sono locati
- 100%**
- a) Attività verso il settore privato
 - b) Attività verso banche con sede all'esterno dell'area OCSE, con scadenza residua superiore a 1 anno
 - c) Attività verso le amministrazioni centrali di paesi esterni all'area OCSE (salvo che siano denominate in moneta del paese debitore, e finanziate nella stessa moneta; si veda sopra)
 - d) Attività verso imprese commerciali a capitale pubblico
 - e) Stabili, impianti ed attrezzature e altri investimenti fissi a uso funzionale
 - f) Proprietà immobiliari e altri investimenti (comprese le partecipazioni non consolidate in altre società)
 - g) Titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da altre banche (se non dedotti dal patrimonio)
 - h) Tutte le altre attività

Allegato 3

Fattori di conversione in esposizione creditizia per le poste fuori bilancio

Il sistema tiene conto del rischio di credito delle esposizioni fuori bilancio applicando differenti fattori di conversione alle varie categorie di strumenti o transazioni di tale tipo. Fatta eccezione per le esposizioni potenziali collegate ai tassi di cambio e di interesse, tali fattori sono riportati nel prospetto seguente. Essi rispecchiano l'entità stimata e la probabilità del concretizzarsi dell'esposizione creditizia, nonché il grado di rischiosità relativa individuato nel documento a cura del Comitato *The management of banks' off-balance sheet exposures: a supervisory perspective* pubblicato nel marzo 1986. I fattori di conversione in equivalente di credito verrebbero moltiplicati per i pesi stabiliti secondo la categoria della controparte per le operazioni iscritte in bilancio (si veda l'Allegato 2).

Tipi di strumenti	Fattori di conversione
1. Sostituti diretti del credito, quali le fideiussioni (comprese le lettere di credito standby utilizzate come garanzia finanziaria per il collocamento di prestiti o titoli) e le accettazioni (compresi gli avalli aventi carattere di accettazione)	100%
2. Determinati impegni di firma collegati a transazioni, come le fideiussioni a garanzie di offerte ("bid bonds"), le garanzie di buona esecuzione ("performance bonds") e le lettere di credito standby collegate a particolari negoziazioni	50%
3. Impegni di firma a breve, autoliquidantisi, collegati a operazioni commerciali (quali i crediti documentari assistiti da garanzia reale sulla fornitura)	20%
4. Vendite con patto di riacquisto e cessioni di credito prosolvendo ¹ , ove il rischio creditizio permane a carico della banca	100%
5. Acquisti di crediti a termine, depositi "forward forward" e quote da versare per azioni/obbligazioni ¹ che rappresentano impegni a esazione certa	100%
6. Facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (facilitazioni NIF e RUF)	50%
7. Altri impegni all'erogazione di credito (come accordi standby e linee di credito) con scadenza originaria superiore a un anno	50%
8. Impegni analoghi con scadenza originaria fino a un anno o revocabili incondizionatamente in ogni tempo	0%

(N.B.: ai paesi membri è lasciata una certa discrezionalità nel classificare particolari strumenti nelle categorie da 1 a 8 a seconda delle caratteristiche assunte da questi nei rispettivi mercati nazionali).

¹ Queste poste vanno ponderate in base al tipo di attività e non in base alla categoria della controparte nella transazione. Le operazioni di riporto attivo (con acquisto a pronti e impegno di cessione a termine dell'attività da parte della banca) vanno considerate come anticipazioni garantite, conformemente all'effettiva natura economica della transazione. Il rischio va dunque misurato come esposizione creditizia verso la controparte. Allorché le attività acquisite temporaneamente sono costituite da titoli soggetti a ponderazione preferenziale del rischio, esse verrebbero riconosciute come garanzia reale e la ponderazione del rischio sarebbe corrispondentemente ridotta.

Contratti a termine, swaps, opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili

Le posizioni in contratti a termine, swaps, opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili richiedono un trattamento particolare, poiché le banche non sono esposte al rischio di credito per il loro intero ammontare nominale, bensì soltanto a un rischio pari al costo potenziale di sostituzione del flusso monetario (sui contratti con valore intrinseco positivo) se la controparte si rende inadempiente. Gli ammontari equivalenti di credito dipenderanno fra l'altro dalla scadenza del contratto e dalla variabilità dei tassi e dei prezzi cui è collegato il contratto stesso. Gli strumenti negoziati presso le borse possono essere omessi nel caso in cui siano soggetti all'aggiustamento giornaliero in contante dei margini cauzionali. Le opzioni acquistate fuori borsa sono inserite con gli stessi fattori di conversione degli altri strumenti.

Nonostante l'ampia gamma di strumenti presenti sul mercato, la base teorica adottata per la valutazione del rischio di credito è la stessa. Essa si fonda su uno studio del comportamento di coppie bilanciate di swaps in differenti ipotesi di volatilità. I contratti su tassi d'interesse comprendono gli swaps di tassi d'interesse su un'unica valuta, gli swaps di basi, i forward rate agreements, i futures su tassi d'interesse, le opzioni acquistate su tassi d'interesse e strumenti assimilabili. I contratti su tassi di cambio comprendono gli swaps di tassi d'interesse a valute incrociate, i contratti in cambi a termine, i futures su valute, le opzioni acquistate su valute e strumenti assimilabili. Sono esclusi i contratti in cambi con scadenza originaria non superiore a 14 giorni civili. Ai fini del calcolo del rischio di credito i contratti su oro sono trattati allo stesso modo dei contratti in cambi, salvo che devono essere considerati anche i contratti con una scadenza originaria non superiore a 14 giorni. Un trattamento distinto è previsto per i contratti a termine, gli swaps, le opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili basati su metalli preziosi diversi dall'oro (ad esempio argento, platino e palladio). Sono parimenti soggetti a un trattamento separato i contratti a termine, gli swaps, le opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili basati su "altre merci" che comprendono: i prodotti energetici, le derrate agricole, i metalli di base (ad esempio alluminio, rame e zinco) e qualsiasi altro metallo non prezioso. Le posizioni in titoli di capitale comprendono i contratti a termine, gli swaps, le opzioni acquistate e strumenti derivati assimilabili basati su singole azioni o indici azionari.

Il metodo dell'esposizione corrente

Le autorità di vigilanza dei paesi del Gruppo dei Dieci sono dell'opinione che il modo migliore per misurare il rischio di credito degli strumenti summenzionati consista nel calcolare il costo di sostituzione dei contratti ai prezzi correnti di mercato, cogliendo così l'esposizione corrente senza la necessità di stime, e nell'aggiungere quindi un fattore ("maggiorazione") che rispecchi l'esposizione potenziale futura per la durata residua del contratto. È stato convenuto che, al fine di calcolare l'ammontare equivalente di credito degli strumenti in questione secondo il metodo dell'esposizione corrente, le banche sommino:

- il costo totale di sostituzione (riferito ai prezzi correnti di mercato) di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, e
- un ammontare corrispondente all'esposizione creditoria potenziale futura, calcolato sulla base del valore capitale nominale dei contratti in essere, suddivisi secondo la loro vita residua, come segue:

Vita residua	Contratti su tassi d'interesse	Contratti su tassi di cambio e su oro	Contratti su titoli di capitale	Contratti su metalli preziosi eccetto oro	Contratti su "altre merci"
Fino a un anno	0,0 %	1,0 %	6,0 %	7,0 %	10,0 %
Oltre un anno e fino a 5 anni	0,5 %	5,0 %	8,0 %	7,0 %	12,0 %
Oltre 5 anni	1,5 %	7,5 %	10,0 %	8,0 %	15,0 %

Note.

1. Per i contratti con scambio multiplo di capitale i fattori devono essere moltiplicati per il numero dei restanti pagamenti previsti in contratto.
2. Per i contratti che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date, la vita residua sarebbe pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione. Nel caso dei contratti su tassi d'interesse con vita residua superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, il fattore di maggiorazione è soggetto a una soglia inferiore dello 0,5%.
3. I contratti a termine, gli swaps, le opzioni acquistate e gli strumenti derivati assimilabili che non rientrano fra quelli individuati specificatamente nella matrice devono essere trattati come contratti su "altre merci".
4. Non sarebbe calcolata alcuna esposizione creditoria potenziale futura per gli swaps di tassi d'interesse variabile/variabile su un'unica valuta; l'esposizione creditoria a fronte di questi contratti sarebbe determinata unicamente sulla base del loro valore corrente di mercato.

Sarà cura delle autorità di vigilanza accertare che i fattori di maggiorazione siano basati sugli ammontari di capitale effettivi anziché su quelli apparenti. Qualora l'ammontare nominale dichiarato risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura della transazione, le banche dovranno utilizzare l'ammontare di capitale effettivo nel determinare l'esposizione potenziale futura.

Il metodo dell'esposizione originaria

Per i contratti su tassi d'interesse e tassi di cambio le autorità di vigilanza nazionali potranno discrezionalmente² consentire alle banche l'utilizzo di un metodo alternativo più semplice in cui l'esposizione creditoria potenziale è stimata per ciascun tipo di contratto applicando un fattore di ponderazione teorico, a prescindere dal valore di mercato del contratto alla data di segnalazione. Il metodo dell'esposizione originaria sarà consentito soltanto finché non verranno introdotti i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato, dopo di che esso non sarà più applicabile dalle banche soggette alla vigilanza prudenziale ai termini del presente Accordo³. Le banche che operano in contratti a termine, swaps, opzioni acquistate o strumenti derivati assimilabili basati su titoli di capitale, metalli preziosi diversi dall'oro o altre merci sono tenute ad applicare il metodo dell'esposizione corrente.

Al fine di determinare gli importi equivalenti di credito impiegando il **metodo dell'esposizione originaria**, le banche applicheranno semplicemente i seguenti fattori di conversione al valore capitale nominale di ciascun contratto, a seconda della tipologia e della scadenza dello stesso:

Scadenza ⁴	Contratti su tassi d'interesse	Contratti su tassi di cambio e su oro
Fino a un anno	0,5 %	2,0 %
Oltre un anno e fino a 2 anni	1,0 %	5,0 % (2 % + 3 %)
Per ogni anno addizionale	1,0 %	3,0 %

² Talune autorità nazionali potranno permettere a singole banche di scegliere quale metodo adottare, fermo restando che alla banca che ha optato per il metodo dell'esposizione corrente non sarà consentito di applicare successivamente il metodo dell'esposizione originaria.

³ Ove opportuno, le autorità di vigilanza nazionali potranno concedere un periodo di transizione addizionale, comunque non superiore a 12 mesi.

⁴ Per i contratti su tassi d'interesse, le autorità potranno stabilire discrezionalmente se i fattori di conversione debbano essere basati sulla scadenza originaria o sulla durata residua. Per i contratti su tassi di cambio e su oro, i fattori di conversione dovranno essere applicati in base alla scadenza originaria.

Compensazione bilaterale

È stata considerata attentamente la questione della **compensazione bilaterale**, ossia della ponderazione su base netta, anziché lorda, dell'esposizione creditoria verso le stesse controparti per l'intera gamma di contratti a termine, swaps, opzioni e strumenti derivati assimilabili⁵. Il Comitato teme che, ove il liquidatore di una controparte fallita abbia (o possa avere) il diritto di dissociare i contratti compensati esigendo l'esecuzione dei contratti favorevoli al fallito e ricusando l'esecuzione di quelli ad esso sfavorevoli, non vi sia alcuna riduzione del rischio di controparte.

Pertanto, è stato convenuto che, ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale:

- a) una banca possa compensare le transazioni soggette a patto di novazione, in base al quale le obbligazioni reciproche fra la banca stessa e la sua controparte di consegnare una data valuta a una data scadenza sono automaticamente amalgamate con tutte le altre obbligazioni nella stessa valuta e con la stessa scadenza, sostituendo giuridicamente un singolo ammontare alle preesistenti obbligazioni lorde;
- b) una banca possa parimenti compensare le transazioni soggette a forme legalmente valide di compensazione bilaterale diverse da quella contemplata sub a), comprese altre forme di novazione;
- c) in entrambi i casi a) e b) la banca debba soddisfare, a giudizio delle rispettive autorità di vigilanza nazionali, le condizioni seguenti⁶:
 1. che essa abbia un contratto o accordo di compensazione con la controparte il quale generi un'unica obbligazione giuridica comprendente tutte le transazioni contemplate dall'accordo, cosicché, in caso di mancato adempimento della controparte a causa di insolvenza, fallimento, liquidazione o circostanze analoghe, la banca avrebbe il diritto di ricevere, ovvero l'obbligo di pagare, soltanto la somma netta dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole transazioni compensate;
 2. che essa disponga di argomentati pareri giuridici scritti secondo cui, in caso di impugnazione legale, i competenti organi giudiziari e amministrativi riconoscerebbero l'esposizione della banca in termini di ammontare netto, in forza:
 - delle norme della giurisdizione in cui ha sede legale la controparte nonché, ove sia coinvolta una filiazione estera della controparte, anche in forza delle norme della giurisdizione in cui è situata la filiazione;
 - delle norme che disciplinano le singole transazioni; e
 - delle norme che disciplinano i contratti o gli accordi necessari per dare effetto alla compensazione.L'autorità di vigilanza nazionale, dopo aver consultato, se necessario, le altre autorità di vigilanza competenti, dovrà poter ritenere comprovata l'opponibilità della compensazione in base all'ordinamento di ciascuna delle giurisdizioni in causa⁷;
 3. che essa ponga in atto procedure volte ad assicurare che le caratteristiche giuridiche degli accordi di compensazione siano oggetto di costante controllo in vista di possibili modifiche degli ordinamenti rilevanti.

I contratti che prevedono eccezioni di inadempimento non sono idonei alla compensazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi del presente Accordo. Un'eccezione di inadempimento è una

⁵ La compensazione di pagamenti volta a ridurre i costi operativi dei regolamenti giornalieri non è riconosciuta nello schema di misurazione del patrimonio poiché essa non ha in ogni caso effetto sulle obbligazioni lorde della controparte.

⁶ Qualora un accordo di compensazione come descritto sub a) sia già stato riconosciuto prima del luglio 1994, l'autorità di vigilanza determinerà se sono necessari ulteriori passi affinché essa possa giudicare che l'accordo stesso soddisfa i requisiti sotto indicati.

⁷ Ove una delle autorità di vigilanza suddette non giudichi sufficientemente accertata l'efficacia giuridica nel quadro della propria legislazione, il contratto o accordo di compensazione non soddisferà questa condizione e nessuna delle controparti potrebbe ottenere il suo riconoscimento ai fini della vigilanza.

clausola in base alla quale una parte non inadempiente ha la facoltà di astenersi, del tutto o in parte, dall'effettuare pagamenti in favore dell'inadempiente, quand'anche questi fosse creditore netto.

Per le banche che impiegano il **metodo dell'esposizione corrente**, l'esposizione creditoria a fronte delle transazioni a termine compensate bilateralmente è calcolata come somma del costo netto di sostituzione ai prezzi correnti di mercato dei contratti con valore positivo, più una maggiorazione commisurata all'ammontare nominale di capitale sottostante. La maggiorazione per le transazioni compensate (A_{net}) è uguale alla media ponderata della maggiorazione lorda (A_{gross})⁸ e della stessa maggiorazione lorda corretta per il rapporto fra costo netto corrente di sostituzione e costo lordo corrente di sostituzione (NGR). Espressa in termini di formula:

$$A_{net} = 0,4 * A_{gross} + 0,6 * NGR * A_{gross}$$

dove:

NGR è uguale al costo netto di sostituzione/costo lordo di sostituzione per le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci⁹.

La scala delle maggiorazioni lorde da applicare in questa formula è la stessa prevista per le transazioni non compensate, come indicato nel presente Allegato. Il Comitato continuerà a riesaminare periodicamente le maggiorazioni per assicurarsi che esse siano appropriate. Ai fini del calcolo dell'esposizione creditoria potenziale futura verso una controparte di compensazione per i contratti in cambi a termine o contratti analoghi, in cui vi è corrispondenza fra il capitale nominale e i flussi monetari, il capitale nominale è definito come ammontare netto degli importi liquidabili a ciascuna data di scadenza e in ciascuna valuta. Ciò per la ragione che contratti simmetrici nella stessa valuta e scadenti alla stessa data comportano una più bassa esposizione potenziale futura, oltre che una minore esposizione corrente.

Per le transazioni soggette ad accordi di compensazione che soddisfino i requisiti giuridici sopradetti può parimenti essere impiegato il **metodo dell'esposizione originaria** fino a quando non saranno introdotti i coefficienti patrimoniali collegati al rischio di mercato. I fattori di conversione da applicare nel periodo di transizione per il calcolo delle esposizioni creditorie a fronte di transazioni compensate bilateralmente saranno i seguenti:

Scadenza	Contratti su tassi d'interesse	Contratti su tassi di cambio
Fino a un anno	0,35 %	1,5 %
Oltre un anno e fino a 2 anni	0,75 %	3,75 % (1,5 % + 2,25 %)
Per ogni anno addizionale	0,75 %	2,25 %

Tali fattori comportano una riduzione di circa il 25% rispetto a quelli originariamente riportati nell'Accordo all'epoca della sua pubblicazione nel 1988. Ai fini del calcolo dell'esposizione creditoria verso una controparte di compensazione a fronte di contratti a termine in cambi e contratti analoghi per i quali vi è corrispondenza fra l'ammontare nominale di capitale e i flussi monetari, durante il

⁸ A_{gross} è pari alla somma delle singole maggiorazioni (calcolate moltiplicando gli importi nominali di capitale per i corrispettivi fattori di maggiorazione indicati nel presente Allegato) di tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci stipulati con una controparte.

⁹ Le autorità nazionali possono consentire alle banche di calcolare alternativamente il rapporto NGR controparte per controparte oppure su base aggregata per tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci. Qualora sia consentita tale opzione, l'istituzione dovrà attenersi in modo conseguente al metodo prescelto. Nel metodo su base aggregata, le esposizioni correnti nette negative verso singole controparti non possono essere compensate a fronte di esposizioni correnti nette positive verso altre controparti; cioè per ciascuna controparte l'esposizione corrente netta utilizzata per calcolare il NGR è il massimo del costo di sostituzione netto oppure zero. Si noti che nell'approccio su base aggregata, il NGR deve essere applicato a ogni singolo accordo di compensazione giuridicamente efficace, in modo che all'importo equivalente di credito venga assegnato l'appropriato coefficiente di rischio di controparte.

periodo di transizione i fattori di conversione originari¹⁰ possono essere applicati al capitale nominale, il quale sarebbe definito come l'ammontare netto dei pagamenti liquidabili a ciascuna data di scadenza e in ciascuna valuta. In nessun caso i fattori ridotti sopra indicati possono essere applicati agli ammontari nominali netti.

Ponderazione del rischio

Dopo che sono stati calcolati gli importi equivalenti di credito, sia con il metodo dell'esposizione corrente sia con quello dell'esposizione originaria, questi devono essere **ponderati** in funzione della categoria di controparte, secondo le stesse modalità previste per lo schema di misurazione principale, compresi i fattori di ponderazione ridotti per le esposizioni assistite da idonee garanzie personali e reali. Inoltre, poiché le controparti sui mercati in questione, in particolare per i contratti a lunga scadenza, sono per lo più operatori di prim'ordine, è stato convenuto di applicare un fattore di ponderazione del 50% alle controparti cui sarebbe altrimenti assegnato un fattore del 100%¹¹. Nondimeno, il Comitato sorveglierà attentamente il merito di credito dei partecipanti a questi mercati e si riserva la facoltà di innalzare i fattori di ponderazione qualora constatasse un deterioramento dell'affidabilità creditizia media o un incremento delle perdite.

¹⁰ Tali fattori sono: scadenza inferiore a 1 anno, 0,5% per contratti su tassi d'interesse e 2,0% per contratti su tassi di cambio; per scadenze oltre un anno e fino a 2 anni, 1,0% per contratti su tassi d'interesse e 5,0% per contratti su tassi di cambio; per ogni anno addizionale, 1,0% per contratti su tassi d'interesse e 3,0% per contratti su tassi di cambio.

¹¹ Alcuni paesi membri si riservano la facoltà di applicare il fattore pieno del 100%.

